
L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L
113/2018 (C.D SALVINI)

L'ABROGAZIONE DELLA PROTEZIONE
UMANITARIA E L'INTRODUZIONE DEI
NUOVI PERMESSI DI SOGGIORNO.

Quali conseguenze pratiche?



L'abrogazione della protezione umanitaria

La Protezione per motivi umanitari, è stata abrogata dal D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) e tutelava tre distinte ed autonome posizioni in osservanza di obblighi umanitari, obblighi internazionali, e obblighi costituzionali dello Stato. Ciò ovviamente non significa che oggi risultino abrogati gli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato avendo quest'ultimi origine nella Costituzione e nei Trattati Internazionali.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 4890/2019 ha sancito che il Decreto 113/2018 non può trovare applicazione che nei confronti di coloro che hanno manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale dopo la data del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DL Salvini.

Il regime intertemporale Applicazione del DL alle procedure (amministrative e giudiziarie) in corso al 5.10.2018

Art. 1, comma 9, D.L. 113/2018 :

“Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato (...)”

Il Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 settembre 2018 ha accordato la protezione umanitaria ad una cittadina nigeriana che in sede amministrativa si era dichiarata vittima di violenze domestiche e successivamente, grazie all'assistenza legale, vittima di tratta in Libia. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda sul presupposto che, pur ritenendo credibile la narrazione, le vicende esposte attenevano alla sfera privata. Pur non avendo accolto la domanda principale tesa ad ottenere lo status di rifugiata, avendo ritenuto il giudice insufficienti le allegazioni volte a comprovare la tratta, il tribunale ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria valorizzando un quadro clinico caratterizzato da una diagnosi di stress post traumatico accompagnata da prescrizione farmacologica e dagli esiti di una visita ginecologica comprovante che da minore la ricorrente era stata sottoposta a mutilazione genitale.

Decreto del Tribunale ordinario di Bologna (Sezione Specializzata in materia di immigrazione) del 28 giugno 2019 con cui il Giudice collegiale riconosce al ricorrente, cittadino gambiano, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Giudice, preliminarmente, riteneva applicabile al caso di specie la disciplina antecedente l'entrata in vigore del D.L. 113/2018 (conv. In L. 132/2018) che ha abrogato l'art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/1998. Entrando nel merito della domanda di protezione internazionale, il Giudice, dopo aver ricostruito la disciplina della protezione umanitaria alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali, ovvero nei termini di protezione degli aspetti di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente, rinveniva questi ultimi nella situazione del ricorrente. In particolare, il primo profilo era da ritenersi integrato dalla "complessità della situazione generale nel Paese che ha portato al percorso di miglioramento intrapreso di recente, ma non ancora stabilizzato". Per quanto concerne, invece, gli elementi di vulnerabilità soggettiva il Giudice apprezzava "il difficile percorso migratorio compiuto quando il ricorrente era ancora minorenne"; "la mancanza di precedenti penali" e "la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione messe a sua disposizione".

I nuovi permessi di soggiorno attribuibili a seguito dell'entrata in vigore del D.L 113/2018

PROTEZIONE SPECIALE ART. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008

Se la CT, nega la protezione internazionale, può rilasciare un permesso per PROTEZIONE SPECIALE se ritenga che vi sia:

il RISCHIO di *“persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.”* (art. 19, co. 1)

il RISCHIO per la persona *“di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto ANCHE dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”* (art. 19, co. 1.1.)

DURATA ANNUALE (art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008)

CONSENTE DI LAVORARE

RINNOVABILE, previo PARERE DELLA CT

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

ISCRIZIONE SANITARIA? Sì, obbligatoria (art. 34 TU)

NON CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

PERMESSO PER CALAMITA' (art. 20-bis TU 286/98)

nei casi in cui *“il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”*

DURATA: 6 mesi

RINNOVABILE

Valido solo sul TN

Consente di svolgere attività lavorativa

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

ISCRIZIONE SANITARIA? Si

NON CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

PERMESSO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE (art- 42-bis TU 286/98)

“Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”

rilasciato su proposta del Prefetto e autorizzazione del Ministro dell'interno

DURATA: 2 anni

RINNOVABILE

CONSENTE SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

E' CONVERTIBILE

PERMESSO PER CURE MEDICHE ART. 19, co. 2 lett. d-bis TU 286/98

“agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare GRAVITÀ, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.

DURATA: il tempo indicato dalla certificazione sanitaria
RINNOVABILE, previa certificazione sanitaria

VALIDO SOLO PER IL TN

LAVORO? Non è escluso espressamente

CONVERTIBILE?

ISCRIZIONE SANITARIA? Sì, obbligatoria (art. 34 TU)

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

QUALI DIFFERENZE CON
IL PERMESSO PER CURE MEDICHE RILASCIATO EX ART.
36 D.LGS 286/98 E 44 DPR 394/99 (INGRESSO CON
VISTO PER MOTIVI DI CURE)

O CON IL TITOLO DI SOGGIORNO RILASCIATO ALLE
DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA, E COME TALI
INESPELLIBILI EX ART. 19 D.LGS 286/98

???

CIRCOLARI APPLICATIVE PERMESSO PER CURE MEDICHE

—> circolare Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2019

“A tal fine, le SS.LL., avranno cura di valutare l'opportunità di verificare, sulla base della documentazione sanitaria prodotta¹, con le competenti rappresentanze diplomatiche italiane e/o estere, la mancanza della possibilità del richiedente di fruire di tali tipologie di cure mediche nel Paese di origine o di provenienza ovvero, qualora tali cure possano essere fornite, provvederanno di richiedere una certificazione sanitaria attestante il rilevante pregiudizio alla salute che comporterebbe il viaggio di rientro del cittadino straniero nel proprio Paese”;

—> circolare Ministero dell'Interno del 15 marzo 2019

Codice permesso di soggiorno per cure mediche di nuova introduzione CURME

Codice permesso di soggiorno per cure mediche “vecchi” SALUT

—> circolare Ministero della Salute del 24 luglio 2019

Due esempi dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano

—> primo caso —> cittadino egiziano ricoverato in seguito ad episodio di crisi comiziale (epilettica) con rilascio sfinterico presso il reparto malattie infettive per meningite batterica. Secondo il referto ospedaliero, il paziente riferisce episodi frequenti di rinoliquorrea - perdita di liquido cerebrale dal naso - in esiti da trauma cranio facciale. Durante la degenza veniva sottoposto a TAC encefalo che riscontrava irregolarità del seno frontale e della parete mediale dell'orbita destra e veniva successivamente sottoposto ad intervento chirurgico. Presa in carico da parte di etnopsichiatria ospedale Niguarda per pensieri negativi ed ossessivi ricorrenti, disturbi del sonno e tono dell'umore depresso —> la Commissione di Milano adotta un provvedimento di diniego di protezione internazionale e ritiene altresì insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 D.lgs. 286/98 ma evidenzia tuttavia che “posizione soggettiva del richiedente può trovare tutela nel rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del d. lgs. 286/98 art. 19 2 lett. d e successive modifiche”.

—> secondo caso —> cittadino gambiano con disturbo post traumatico da stress —> la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ritenendo non sussistenti né i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria tuttavia ha ritenuto necessario trasmettere gli atti alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche al fine di consentirgli la prosecuzione del percorso terapeutico in modo tale che al termine di tale percorso lo stesso possa sostenere l'audizione in modo completo.

Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione ordinanza del 23 agosto 2019 con la quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato ad un giovane cittadino gambiano, affetto da una grave patologia mentale.

Il Tribunale di Milano ha evidenziato come il sistema sanitario gambiano sia - in generale- carente sia sotto il profilo della presenza di strutture e di personale, sia sotto il profilo della disponibilità di medicinali.

Con riguardo particolare al settore psichiatrico, poi, le ricerche effettuate dalla difesa e dal Giudice hanno infatti evidenziato “l’assenza di medici psichiatri specializzati e l’assoluta carenza di strutture destinate o comunque idonee alla cura dei malati mentali [...] Invero, secondo le fonti citate nel ricorso, l’unica struttura ospedaliera presente in Gambia contava su un’unica infermiera specializzata nel settore psichiatrico, e due infermieri con formazione generale”.

Ritenendo poi di svolgere un approfondimento anche rispetto alla percezione sociale della malattia mentale in Gambia, il Tribunale ha preso atto della indicazione fornita dell’ambasciata italiana che ha certificato una “Generale percezione negativa della malattia”.

Il Tribunale ha rilevato come la Costituzione del Gambia, pur proibendo la discriminazione e/o lo sfruttamento delle persone con disabilità, non faccia espressamente riferimento ai tipi di disabilità tutelati né alle tipologie di servizi cui hanno diritto di accedere, rimanendo, di fatto lettera morta. Tutto questo, rileva il Giudice, si traduce in gravi violazioni dei diritti umani, stigmatizzazione e limitazioni ampiamente discriminatorie nell’accesso ai servizi e nell’esercizio dei diritti civili e politici.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Milano ha ritenuto integrati i presupposti di cui all’art.7 d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato: il ricorrente appartiene a un determinato gruppo sociale, perseguitato sia dalle autorità nazionali, che non provvedono a modificare le discriminatorie disposizioni in vigore nei confronti dei malati mentali, sia dalla società maggioritaria che si rende responsabile di gravissime violazioni anche a danno dell’integrità fisica dei malati.

**Altri permessi per i quali è stata abrogata la dicitura
“permesso per motivi umanitari e sono diventati “casi speciali”
(Art. 18 - art.18 bis - art. 22, co. 12 quater)**

**Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi
dell'art. 18-bis d.lgs. 286/98:**

Può essere rilasciato su segnalazione dei servizi sociali comunali o del Procuratore della repubblica e col suo parere favorevole, nei casi in cui, nel corso di interventi dei servizi sociali o dei centri antiviolenza o di operazioni di polizia o di indagini un procedimento penale per uno dei reati commessi in Italia in un ambiente di violenza domestica (cioè uno o più atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da matrimonio o relazione affettiva anche se non conviventi) allorquando *“siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio”*;

Durata: 1 anno;

CONSENTE SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

E' CONVERTIBILE

ISCRIZIONE SANITARIA? Si, obbligatoria (art. 34 TU) per Casi Speciali

Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 22 co. 12 quater d.lgs. 286/98:

Può essere rilasciato *“Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro”*:

Lo sfruttamento lavorativo è considerato particolare e le pene sono aumentate in una delle seguenti ipotesi:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento indicate nel terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale o esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Durata: 6 mesi rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale;

CONSENTE SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

E' CONVERTIBILE

ISCRIZIONE SANITARIA? Si, obbligatoria (art. 34 TU) per Casi Speciali

Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 286/98:

Può essere rilasciato dal Questore, su segnalazione dei servizi sociali comunali o del Procuratore della repubblica e col suo parere favorevole (ma anche su segnalazione della Commissione territoriale per la protezione internazionale che ritenga che il richiedente asilo sia vittima dei reati di riduzione in schiavitù o di tratta: art. 35, comma 3-bis d. lgs. n. 25/2008) nei casi in cui, nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicato nell'art. 380 cod. proc. pen., e *“siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio”*. e lo straniero sia inserito in un apposito programma di assistenza e di integrazione sociale approvato dal Ministero dell'Interno e gestito da appositi enti del terzo settore abilitati e convenzionati col Comune; **Durata: 6 mesi rinnovabile per o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia;**
CONSENTE SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E STUDIO
CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;
E' CONVERTIBILE
ISCRIZIONE SANITARIA? Si, obbligatoria (art. 34 TU) per Casi Speciali

Il sistema di accoglienza..(IN PILLOLE)

ART. 12 D.L 113/2018

Il D.L 113/18 ha stabilito che **potranno accedere allo SPRAR** (oggi SIPROIMI) solo:

- titolari di protezione internazionale
- i minori non accompagnati;
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
- i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
- I titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi umanitari che al 5.10.18 già si trovavano ospitati in una struttura SPRAR e fino alla conclusione del progetto

Non potranno più accedere allo SPRAR, invece:

- i richiedenti asilo - SOLO CAS;
 - i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5.10.18 e consegnata dopo. Nessuna accoglienza.
 - i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.
-

PERSONE VULNERABILI TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA O TITOLO PER CASI SPECIALI RILASCIATO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE UMANITARIA DA PARTE DEL TRIBUNALE O C.T...QUALI MISURE DI ACCOGLIENZA ?

TAR Brescia sentenza breve n. 453/2019

Ricorrente titolare di protezione umanitaria (riconosciuta prima dell'entrata in vigore del DL 113/2018) che si era visto revocare le misure di accoglienza (CAS) e negare la richiesta di inserimento in SIPROIMI → ricorso al TAR per vedere riconosciuto diritto di accoglienza nel SIPROIMI

Invero, come chiarito dalla la S.C. di Cassazione “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione” (Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890).

Pertanto, in linea anche con l'orientamento di questo Tribunale di cui alla sentenza in forma semplificata n. 453/2019 (avente a oggetto una vicenda del tutto analoga), il ricorso può trovare accoglimento, sia in considerazione dell'illegittima applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, in contrasto con l'art. 11 delle preleggi, i cui effetti, nelle fattispecie come quella in esame, sono stati chiariti dalla citata sentenza della Corte di Cassazione (cfr. quanto già più sopra riportato in argomento), che della fondatezza della censura correlata alla violazione del diritto di partecipazione al procedimento.

Iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica degli stranieri nelle liste della popolazione residente avviene alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i cittadini italiani (legge anagrafica - l. 24.12.1954, n. 1228 - e suo regolamento di esecuzione - d.p.r. 30.5.1989, n. 223), ma con l'ulteriore presupposto della regolarità del soggiorno sul territorio dello Stato (art. 6, co. 7 del d.lgs. 286/1998).

Con l'ultima riforma, il legislatore ha introdotto, a opera dell'art. 13, co. 1, lett. a) del d.l. 113/2018, un nuovo periodo nell'art. 4, co. 1 del d. lgs. n. 142/2015, ai sensi del quale “il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

L'art. 13, co. 1, lett. a), n. 2 ha poi aggiunto un comma all'art. 4 del d. lgs. n. 142/2015, in base al quale “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [vale a dire il permesso di soggiorno per richiesta asilo] non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

Secondo la giurisprudenza di merito che si è a oggi pronunciata sul punto, una lettura sistematica del nuovo assetto normativo imporrebbe una diversa interpretazione. Secondo il Tribunale di Firenze (ord. del 18.3.2019) e il Tribunale di Bologna (ord. del 2.5.2019), pronunciatisi in controversie aventi a oggetto l'opposizione a una decisione di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica presentata da un richiedente asilo, la nuova disposizione secondo cui il permesso per richiesta asilo non "costituisce titolo" per l'iscrizione anagrafica non deve essere interpretata nel senso di un divieto per il richiedente asilo di iscriversi all'anagrafe dei residenti.

Altri Tribunali (Ancona, Milano) di diverso avviso hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale ordinando però contestualmente l'iscrizione anagrafica del cittadino straniero richiedente asilo.

Vedi —> Deliberazione Giunta Unione Valdera settembre 2019 e relativa circolare agli Uffici Anagrafe —> Nel mio ruolo di sovrintendente agli adempimenti in materia anagrafica, dispongo pertanto affinché, per tutti i casi di richieste di residenza da parte di richiedenti asilo titolari di permessi di soggiorno, venga seguita la procedura ordinaria prevista dal Regolamento Anagrafico, vincolando l'iscrizione anagrafica all'iter ed ai controlli previsti per gli stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani, nonché alla esibizione, quale titolo atto a comprovare il regolare soggiorno in Italia, del "Modello C3" (o della identificazione effettuata dalla Questura in occasione del rilascio del suddetto modello).

TRATTA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Tratta e protezione internazionale

(PRINCIPALI FONTI)

Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000 (cd Protocollo di Palermo). L'Italia ha ratificato la Convenzione con L. n. 146/2006.

Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16.5.05 (ratificata dall'Italia con Legge n. 108/2010).

Direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi *vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti*

Direttiva 2011/36/UE concernente *la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, recepita con d.lgs. n. 24/2014

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Art. 601 c.p.: Tratta di persone

Art. 18, d.lgs. N. 286/98, e Reg. Att. DPR 394/99, art. 27

Art. 12 (fondo per le misure anti tratta) e 13 (programmi di assistenza),

L. n. 228/2003

TRATTA DI PERSONE

→ La Direttiva 2011/36/UE definisce la tratta di esseri umani:

«il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento» (art. 2)

Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, co. 2)

SMUGGLING OF MIGRANTS/TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

Lo *smuggling of migrants* consiste nel favoreggiamento organizzato dell'immigrazione irregolare mentre il *trafficking in human beings* è finalizzato allo sfruttamento successivo delle persone trafficate.

(Protocollo di Palermo)

Il *trafficking in human beings* costituisce una delle forme più evidenti e drammatiche di violazione dei diritti umani.

Il consenso della vittima allo sfruttamento è **irrilevante** nei casi in cui sono utilizzati i mezzi coercitivi indicati e il reclutamento, trasporto, trasferimento

Qualsiasi condotta afferente la tratta di persone, qualora coinvolga un minore, è punita come tratta di persone anche in assenza dell'utilizzo di un mezzo coercitivo

Le vittime di tratta di persone devono vedersi garantite misure specifiche di assistenza e sostegno, indipendentemente dalla volontà delle stesse di collaborare con l'autorità giudiziaria, ed anche durante il «periodo di riflessione»

La tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento

L'art. 18 d.lgs. N. 286/98 ha creato il sistema di assistenza e protezione delle vittime di grave sfruttamento e di tratta, istituendo «i programmi di assistenza e integrazione sociale»

L. n. 228/2013 recante misure contro la tratta di persone ha istituito un Fondo per le misure anti-tratta (art. 12) e la previsione di ulteriori programmi di assistenza rivolti alle vittime dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (art. 13): *«uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria»*

Con il DL 4 marzo 2014 n.24 e con l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del Piano Nazionale Antitratta del 26 febbraio 2016 , riuniti con il Decreto del 16 maggio 2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato istituito il Programma Unico, di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime dei reati 600 e 601 del Cp o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 (art.380 del Cp.).

I soggetti abilitati a realizzare tali programmi possono essere: i servizi sociali degli enti locali ovvero enti, associazioni e/o altri organismi privati, che siano iscritti nel registro delle associazioni tenuto dal Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali. I progetti devono prevedere interventi volti all'emersione delle vittime, alla segnalazione ed invio ai servizi di protezione, individuazione, protezione e prima assistenza e dell'assistenza di secondo livello ed inclusione sociale

(segue) La tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento

L'art. 18 d.lgs.n. 286/98 in combinato disposto con l'art. 27 DPR 394/99 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni di **violenza o grave sfruttamento** e che siano esposte ad un **concreto pericolo** per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o a causa della decisione di sottrarsi allo sfruttamento

I. situazione di violenza o grave sfruttamento

II. Sussistenza di un pericolo **concreto, grave e attuale**

La situazione di sfruttamento e di pericolo può essere accertata **nell'ambito di un procedimento penale** a seguito di denuncia della vittima per reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, per quelli di cui all'art. 380 c.p.p. per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, per i reati previsti dagli artt. 600 e 601 c.p. oppure **nell'ambito degli interventi dei servizi a tutela delle vittime**

I. percorso giudiziario

II. Percorso sociale

Non obbligatorietà della denuncia, non necessità del parere del PM in presenza della relazione degli enti di assistenza, ma adesione necessaria dello straniero al programma

Il permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. N. 286/98

Ricorda che:

Il permesso di soggiorno reca la dicitura “CASI SPECIALI”

Ha la durata iniziale di sei mesi, ma può essere rinnovato per 1 anno o per il maggior periodo necessario

Il pds può essere REVOCATO nel caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso o quando vengano comunque meno le condizioni che ne hanno consentito il rilascio

Il pds consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio, all'iscrizione alle liste di collocamento, all'iscrizione sanitaria nazionale obbligatoria.

Il pds consente lo svolgimento di attività lavorativa, e può essere convertito in un pds per motivi di LAVORO o di STUDIO

La vittima di tratta può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale?

- Articolo 14 Protocollo di Palermo del 2000: “Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento”
- Articolo 40.4 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani (aperta alla firma il 16.5.2005 ed entrata in vigore il 1.2.2008) “Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e al principio del non - rimpatrio (non refoulement) ivi stabilito”

Il procedimento innanzi alla Commissione Territoriale

- Preparazione dell'intervista
- Svolgimento dell'intervista → eventuale uso di un "verbale protetto"
- Informazione al richiedente → diritto/possibilità di incontrare personale di un Ente specializzato nell'assistenza delle vittime di tratta e chiedergli il consenso ad effettuare il colloquio
- Segnalazione all'ente anti-tratta e sospensione del procedimento avviato presso la Commissione Territoriale al fine di consentire un numero congruo di colloqui tra il richiedente e l'Ente anti-tratta
- Acquisizione relazione Ente anti tratta
- Prosecuzione istruttoria
- Decisione.

La decisione

La Commissione Territoriale, a conclusione del procedimento, assume caso per caso la decisione. In particolare può:

- accogliere la domanda di protezione internazionale, con il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria (art. 32 co. 1 lett. a) D.Lgs. 25/08);
- rigettare la domanda di protezione internazionale ma, essendo emersi fondati motivi per ritenere che il/la richiedente è o è stato/a vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) o tratta di persone (art. 601 c.p.), trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/98 (art. 32 co. 3bis D.Lgs. 25/08);
- rigettare la domanda di protezione internazionale ma ritenere che possano sussistere presupposti per una protezione speciale;
- rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale né per altra forma di protezione (art. 32 co. 1 lett. b) D.Lgs. 25/08).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la tratta (e nello specifico la tratta delle donne provenienti dalla Nigeria) costituisce “atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale” e, se accertata, costituisce il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato.

È importante procedere alla rilevazione degli indici di tratta (nello specifico delle donne nigeriane: la giovane età, una donna quale riferimento delle ragazze obbligate a prostituirsi, la vulnerabilità della vittima di tratta es. orfana di uno o di entrambi i genitori, i successivi passaggi della donna da un uomo ad un altro cui viene affidata nel tempo, il rito juju, l'area di provenienza).

Altri elementi da tenere in considerazione sono il rischio di re-trafficking (cadere ancora vittima di tratta, di abusi o maltrattamenti) e le possibilità di protezione effettiva nel Paese d'origine (es. sebbene il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, tali misure, considerata anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non sono risultate idonee a scongiurare il fenomeno rappresentato ed il rischio ad esso connesso, stante anche la generalizzata corruzione delle forze di polizia del Paese).

In altri casi alla vittima di tratta è stata riconosciuta la protezione sussidiaria per il rischio di essere esposta/o ad un danno grave nella forma di tortura o trattamento inumano o degradante

Attenzione:

—> può rilevare sia lo sfruttamento in altro Paese (diverso da quello d'origine e dall'Italia) es. Tribunale di Bologna con decreto del 17 luglio 2019 ha riconosciuto lo status di rifugiata a una richiedente nigeriana la quale ha affermato di essere stata trattata dalla Nigeria al Marocco ai fini dello sfruttamento sessuale.

—> La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nota come Convenzione di Istanbul aperta alla firma l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia ratifica con la l. n. 77/2013, contiene disposizioni specifiche in materia di immigrazione e asilo (capitolo VII). In particolare, l'art. 60 interviene sulle richieste di protezione basate sul genere stabilendo che gli Stati firmatari devono adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione o come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria. Gli Stati devono inoltre garantire che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione. Alla luce di tali previsioni, i giudici di merito e la stessa Corte di Cassazione si sono spesso pronunciati nel senso di riconoscere forme di protezione internazionale alla vittime di violenza di genere (Cass., sent. n. 12333/2017 e sent. n. 28152/2017).

MATERIALI UTILI

—> La tutela processuale delle vittime di tratta (reperibile sul sito ASGI)

—> L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral - Linee Guida per le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (UNHCR - Ministero dell'Interno)

—> Vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale - Rapporto di ricerca

Le diverse forme di tratta finalizzate al grave sfruttamento:

sessuale

lavorativo

accattonaggio

attività illegali forzate

Prelievo di organi

PROCEDURE OPERATIVE

IDENTIFICAZIONE

L'identificazione delle vittime di tratta può definirsi come un processo, articolato in più fasi, volto a comprendere, attraverso l'analisi della vicenda ed in generale degli elementi (i c.d. "indicatori di tratta") che emergono dai colloqui con la persona o da circostanze ulteriori, se una persona è vittima di tratta.

I limiti all'identificazione

- Controllo da parte dei trafficanti;
- Timore di ritorsioni;
- Mancanza di fiducia nelle Autorità;
- Scarsa consapevolezza della propria condizione

PROCEDURE OPERATIVE

- Identificazione preliminare: prima analisi delle circostanze che possono ragionevolmente far ritenere che la persona interessata sia vittima di tratta o sia a rischio di divenirlo
- identificazione formale: realizzata da soggetti qualificati e autorizzati (enti del pubblico e del privato sociale abilitati alla realizzazione dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 co. 3bis D.Lgs. 286/98), che mira a stabilire in modo definitivo se la persona sia effettivamente una vittima di tratta

Le “Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento” allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta, contengono gli indicatori da considerare durante la fase dell'identificazione preliminare, quanto quelli attinenti l'identificazione formale

..CONTINUA..

L'identificazione delle vittime di tratta può avvenire anche **nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale:**

- prima dell'intervista della Commissione Territoriale → dagli operatori delle strutture di accoglienza dove sono collocati i richiedenti asilo possibili vittime di tratta che possono rivolgersi agli enti specializzati nell'assistenza alle vittime di tratta
- In occasione del colloquio individuale svolto dalla Commissione Territoriale → segnalazione delle presunte vittima di tratta ad operatori qualificati del sistema anti-tratta per l'adozione di misure temporanee, per favorire l'identificazione formale e l'eventuale adozione delle misure definitive di protezione, assistenza e integrazione sociale previste per le vittime di tratta.

Indicatori tratta

- Racconto contraddittorio o con parziali omissioni.
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta.
- Difficoltà nel riferire a riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe).
- Dichiarazione di non aver pagato per affrontare il viaggio.
- Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco e ai successivi spostamenti in Italia.
- Presenza di un marito/partner di cui il r.a. riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto.
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un'amica o amico o, ancora, dimora in una zona della città conosciuta per il fenomeno della prostituzione.
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo.
- Presenza in Italia del/la r.a. irregolare da molto tempo, talvolta senza aver mai svolto attività lavorativa.
- Segnalazioni del/della r.a. successive allo sbarco effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada.
- il/la r.a. appare palesemente minorenne ma si dichiara maggiorenne.
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita il/la r.a. relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la persona sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento.
- Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato.
-

Le donne nigeriane vittime di tratta

- Giovane età provenienti in particolare dall'Edo State, talvolta minorenni (tra i 15 e i 24 anni), sebbene spesso dichiarino di essere maggiorenne.
- Basso livello di istruzione e condizioni economiche fortemente disagiate.
- Dichiarazioni di provenienza da una famiglia numerosa, di cui lei è la prima figlia oppure di essere orfana.
- Generalità diverse rispetto a quelle indicate nel modello C3, nel quale manca sempre il "native name".
- Storia poco chiara e/o credibile rispetto ad alcuni elementi
- Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita) ma che spesso sono parziali;
- Segnali di controllo. Talvolta il/la r.a riceve telefonate nel corso del colloquio o immediatamente fuori o viene accompagnata da connazionali

Indicatori tratta a scopo di Sfruttamento lavorativo

- vivere in gruppi nello stesso posto dove lavorano e lasciano quei locali di rado
- vivere in luoghi degradati, inadatti, come in edifici agricoli o industriali
- non essere vestiti in modo adeguato per il lavoro che svolgono, non avere dispositivi di protezione o indumenti caldi
- ricevere solo avanzi da mangiare
- non avere accesso ai loro guadagni
- non avere un contratto di lavoro
- non avere scelta di alloggio
- non lasciano mai i luoghi di lavoro senza il loro datore
- essere incapaci di muoversi liberamente
- essere soggetti a insulti, abusi, minacce o violenza
- non avere una formazione di base e licenze professionali
- essere disciplinati attraverso sanzioni.

Indicatori – Accattonaggio e micro criminalità

- essere bambini, persone anziane o migranti disabili che chiedono l'elemosina in luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico
- essere bambini che trasportano o vendono droghe illecite
- avere menomazioni fisiche che appaiono essere il risultato di mutilazione
- essere bambini della stessa nazionalità o etnia che si spostano in gruppo solo con pochi adulti
- essere minori non accompagnati che sono stati "trovati" da un adulto della stessa nazionalità o etnia
- partecipare in attività di gangs criminali organizzate
- essere puniti se non raccolgono o rubano abbastanza
- vivere con i membri della loro gang
- vivere come membri della gang, con adulti che non sono i loro genitori
- spostarsi tutti i giorni e su considerevoli distanze
- essere parte di un largo gruppo di bambini che hanno lo stesso adulto come custode

Il Referral*

Tramite un meccanismo di referral vengono individuati i compiti di ciascun soggetto (istituzionale e non) relativamente alle misure da porre in essere, in forza di quanto previsto dalla normativa vigente, per l'assistenza e tutela delle vittime di tratta

→ Possibili fasi:

- Segnalazione da parte della Commissione all'Ente anti Tratta
- Relazione da parte dell'Ente anti tratta alla Commissione

Protocollo tra la Commissione territoriale e Enti del sistema anti tratta

***Referral**: nella sua accezione più ampia, descrive l'azione di indirizzare qualcuno verso un certo posto o una data persona per chiedere informazioni o per avere supporto.

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(ART. 2 L. 47/2017)

Definizione:

Ai fini di cui alla presente legge,

per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende

“il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO DA ATTRIBUIRSI AL MINORE

“1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età'. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore età'

b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.”

c) Per richiesta asilo, al minore richiedente la protezione Internazionale.

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, **un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.** Al colloquio e' garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. **Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti.** In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore e' garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato e' accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa e' accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non e' altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione»

I minori vittime di tratta

Ai minori si applicano in generale gli strumenti nazionali e internazionali in tema di tutela di minori e rappresentanza legale.

Si applicano le misure previste dall'art. 18 d.lgs. N. 286/98 tanto con riferimento al pds che all'accesso dei programmi di assistenza ed integrazione sociale.

La L. n. 47/2017 prevede che debba essere predisposto *un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età*;

Nel caso di dubbi sulla minore età deve essere svolto un accertamento della stessa mediante procedure multidisciplinari (art. 4, L. n. 47/2017) e nelle more deve essere considerato minore (norme specifiche sull'accertamento dell'età dei minori vittime di tratta: art. 4 d.lgs. n. 24/14 e relativo d.p.c.m. n. 234/16, art. 19 d.lgs. 25/08 inoltre l'art. 8 d.p.r. n. 448/88 contiene disposizioni specifiche per i minori coinvolti in procedimenti penali).

**ACCESSO ALLA SALUTE
(Richiedenti asilo,
minori, cittadini stranieri
non regolarmente
soggiornanti, vittime di
tratta e vittime di tortura**

Le Principali fonti interne:

art. 32 Costituzione

artt.li 34 e 35 D.Lgs 286/98 (fonte primaria)

artt.li 42, 43 e 44 DPR 394/99 (Reg. attuazione)

L. 46/2017 - L. 47/2017

D.Lgs 142/15

D.Lgs 251/07

D.Lgs 25/08

Accordo Stato Regioni del 20.12.2012

Circolare n. 5/2000 (Ministero Salute)

I RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E L'ACCESSO ALLA SALUTE

I titolari di permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale, così come i titolari di protezione internazionale, hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale (art. 34 del d.lgs. 286/1998).

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 142/2015, i richiedenti protezione internazionale hanno diritto di accesso all'assistenza sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 286/1998, fermo restando l'applicazione dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo, nelle more dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

I RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E L'ACCESSO ALLA SALUTE

Per formalizzare la domanda di protezione internazionale innanzi alla Questura competente, è necessario fissare un appuntamento presso l'Ufficio Asilo, che lo rinvia a distanza di alcune settimane/mesi dalla richiesta spesso senza rilasciare alcuna ricevuta.

In questa fase, molto spesso, il richiedente protezione risulta già inserito in una struttura di accoglienza...Ma che succede se la persona ha bisogno di una presa in carico sanitaria, anche farmacologica...? che rapporti con l'Agenzia delle Entrate?



Artt.li 21 D.Lgs 142/2015* e 35 D.Lgs 286/98

* "I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale".



Dopo l'ingresso sul territorio, la persona che intende richiedere protezione dovrà recarsi in..



QUESTURA



Appuntamento sistematicamente rinviato di alcune settimane, sino ad alcuni mesi dalla richiesta...



RILASCIO TESSERA SANITARIA

CONSEGNA PERMESSO DI SOGGIORNO E ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

APPUNTAMENTO PER LA FIRMA MODELLO C/3



E solo dopo...



Circa 90 giorni per la stampa del permesso e connessa attribuzione del codice fiscale



Se il codice fiscale fosse attribuito a tutti i richiedenti protezione già alla data di formalizzazione del modello C/3, essi potrebbero richiedere ed ottenere nell'immediatezza la tessera sanitaria, così da poter vedere pienamente tutelato il diritto d'accesso alla salute che consenta una presa in carico globale dei bisogni della persona, secondo quanto indicato dall'art. 34 del TUIMM, in condizioni di parità col cittadino italiano (D.Lgs 286/98).

I RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E L'ACCESSO ALLA SALUTE

Per quanto riguarda l'assistenza alle vittime di tortura, si segnala che con il d.m. 3.4.2017 sono state adottate le Linee guida relative agli interventi di assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, in attuazione dell'art. 27, co. 1-bis del d.lgs. 18/2014.

Nelle linee guida viene affrontato anche il tema della certificazione medico-legale nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Lo scopo è quello di chiarire l'iter da seguire al fine di poter effettuare la certificazione medica, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs 251/2007 (introdotto dal D.Lgs 142/2015), a supporto delle attività della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. In tal senso, si sottolinea il valore della certificazione medico-legale, quando conforme agli standard internazionali, per il richiedente asilo e per l'organismo deputato alla valutazione, nel contesto della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella fase amministrativa sia nell'eventuale fase giudiziaria.

I RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E L'ACCESSO ALLA SALUTE

Per i richiedenti la protezione internazionale, l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale rientra senza dubbio tra quei servizi di cui all'art. 5, co. 3 del d.lgs. 142/2015, a cui il pieno accesso deve essere garantito anche in difetto di iscrizione anagrafica. Pertanto, il richiedente asilo potrà iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale nel luogo del domicilio comunicato alla Questura, in sede di domanda o successivamente, o nel luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 42, co. 1 e 2 del d.p.r. 394/1999 il cittadino straniero è iscritto presso la ASL “nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora”, specificando che “in mancanza di iscrizione anagrafica, per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno”.

Ove sul permesso di soggiorno non sia indicato il domicilio, come accade nel caso dei permessi di soggiorno elettronici, e il richiedente non sia accolto in un centro di prima accoglienza o in un CAS, l'iscrizione al SSN dovrà avvenire sulla base dell'autodichiarazione di effettiva dimora e/o di domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL territorialmente competente.

Attenzione: anche i cittadini stranieri con permesso di soggiorno che riporta la dicitura “Dublino” sono richiedenti asilo!

I RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E L'ACCESSO ALLA SALUTE

L'iscrizione al Servizio Sanitario è possibile anche quando al richiedente è stato rilasciato solo il codice fiscale provvisorio, che differisce da quello definitivo perché numerico e non alfanumerico; anche se questo non viene riconosciuto dai sistemi informatici di molte amministrazioni e aziende sanitarie, è sufficiente un adeguamento del sistema per procedere all'iscrizione.

Per ciò che concerne la durata dell'iscrizione al SSN, si ricorda come debba essere assicurata la continuità assistenziale, garantendo il mantenimento dell'iscrizione anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 2012, richiamando l'art. 42 del d.p.r. 394/1999, prevede inoltre che l'iscrizione è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale.

L'accesso alla salute del minore. 34 D.LGS 286/98

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, ((per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis),)) per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

Iscrizione degli stranieri in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno o del suo rinnovo..

la normativa nazionale (D.lgs n. 286/1998 DPR 394/99 e Accordo Stato Regioni) prevede l'iscrizione temporanea (obbligatoria) per chi è in attesa di primo permesso, e sottolinea che “L'iscrizione al SSR (...) non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, in base alla logica del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale”.

L'Accordo Stato Regioni, conferma il disposto della normativa primaria, nelle “Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti” relativamente ai paragrafi “Iscrizione al SSR nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno” e “Durata dell'iscrizione sanitaria”

Si rimanda anche alle linee guida regionali sull'accesso per l'applicazione delle norme sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani

IL CITTADINO STRANIERO NON IN REGOLA CON LE NORME AMMINISTRATIVE SUL SOGGIORNO...

A QUALI SERVIZI SANITARI PUO' ACCEDERE E COME?



A tutti gli stranieri irregolari è riconosciuto e garantito il diritto all'accesso alle cure mediche ambulatoriali e ospedaliere urgenti e comunque essenziali ancorché continuative per malattia ed infortunio e sono estesi a suo favore i programmi di medicina preventiva.(art. 35 D.lgs 286/98)

Essi beneficeranno delle cure attraverso l'erogazione del codice Stp - Stranieri temporaneamente presenti. Il tesserino è rilasciato dietro semplice dichiarazione delle proprie generalità, ha validità su tutto il territorio nazionale e durata di sei mesi, rinnovabile. Può essere rilasciato dalla ASL, dalle aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e policlinici universitari. Il tesserino Stp consente di effettuare la dichiarazione dello stato di indigenza per l'esonero dal pagamento del ticket sanitario.

L'accesso alle strutture sanitarie di uno straniero irregolare non comporta la segnalazione alle autorità di polizia salvo i casi di obbligatorietà di referto.

In particolare l'ordinamento gli riconosce: la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute dei minori, le vaccinazioni nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva, gli interventi di profilassi internazionali, la profilassi e la cura delle malattie infettive.

I cittadini comunitari che si trovano in Italia da oltre tre mesi, non hanno la tessera Team perché, ad esempio, lontani da tempo dal paese di origine e non sono in possesso di attestato di iscrizione anagrafica, possono beneficiare delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali. In alcune regioni è previsto il rilascio di un codice chiamato Eni - Europei non iscritti. Tale codice permetterà alle ASL, al pari del tesserino Stp, di fornire le prestazioni e di rendicontarle separatamente per poi chiedere il rimborso allo stato competente.

Il tesserino STP può essere rilasciato nei Pronto Soccorso o nel territorio delle Aziende Sanitarie in occasione della prima erogazione delle prestazioni, salvo il caso di necessità di STP per apertura di un percorso assistenziale, su richiesta dell'interessato a seguito di:

- nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità (qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione dei delle generalità fornite dall'assistito);
- certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialità delle prestazioni o, in mancanza, modulo prestampato aziendale;
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza;
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino STP è valido su tutto il territorio nazionale ed ha validità semestrale, con possibilità di rinnovo.

La Questione dell'Interruzione di gravidanza:

- La Legge 194/1978;
- Il rapporto con l'irregolarità di soggiorno e l'art. 35 del D.Lgs 286/98
- L'identificazione della persona che richiede l'IVG